

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
IL COMUNE DI CREMONA E PADANIA ACQUE S.P.A.
PROGETTO "CASA DELL'ACQUA" DI VIA PAULLI**

Premesso e considerato che:

- il Comune di Cremona, consapevole che l'acqua è un bene di tutti e che, in particolare, l'acqua erogata dalla pubblica rete è potabile e controllata, in un contesto di continua promozione di temi afferenti alla sostenibilità ambientale e di pubblica utilità per i propri cittadini, ha manifestato l'interesse a sviluppare un progetto di sostenibilità ambientale, rivolto all'utilizzo dell'acqua erogata dal rubinetto e alla riduzione del consumo di acqua in bottiglia, con conseguente diminuzione di rifiuti plastici;
- la confezione (in bottiglie di plastica) ed il trasporto (principalmente su gomma) dell'acqua minerale ha importanti ripercussioni sull'ambiente, in termini di emissioni di gas serra e di rifiuti prodotti;
- ogni giorno in Italia si utilizzano 30 milioni di bottiglie di plastica e 7 milioni di bottiglie di vetro, con il risultato che, in un anno, 13,5 miliardi di bottiglie diventano rifiuti;
- l'acqua del rubinetto, oltre ad essere frequentemente controllata, è sicura ed economica;
- il Comune, particolarmente attento alle attuali problematiche ambientali, si propone di sostenere e realizzare il progetto "Casa dell'Acqua", come elemento innovativo nei processi di consumo per la salvaguardia dell'ambiente;
- il Comune, in considerazione delle diverse iniziative intraprese sul territorio, per incentivare l'utilizzo dell'acqua di rete e sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'importanza del risparmio idrico, ritiene il progetto "Casa dell'Acqua" di grande importanza e invita i cittadini a non sprecare il bene acqua e ad attivare ogni migliore pratica per evitare di sciupare una risorsa importante, tanto più perché esauribile;
- le installazioni che, negli ultimi anni, si sono succedute a livello locale e nelle diverse città che hanno sostenuto e appoggiato un progetto di tale portata danno evidenza, in misura rilevante, della validità dell'iniziativa;
- Padania Acque S.p.A. riveste un ruolo importante nell'ambito del territorio cremonese, in quanto soggetto a totale capitale pubblico che concorre a garantire la fornitura di un servizio di primaria importanza, quale l'approvvigionamento della risorsa idrica per la totalità dei cittadini cremonesi;
- Padania Acque S.p.A. intende promuovere, così come già avvenuto in passato attraverso le campagne di sensibilizzazione verso il risparmio idrico, iniziative volte a valorizzare la risorsa idrica, con l'obiettivo di educare il cittadino a un uso consapevole della stessa, incentivando l'uso dell'acqua del rubinetto in sostituzione delle acque minerali;
- Padania Acque S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, è partner operativo: da tempo offre servizi orientati alla valorizzazione dell'acqua erogata dal rubinetto, attraverso differenti apparecchiature in grado di refrigerare e all'occorrenza gasare l'acqua attinta dalla rete idrica, oltre a fornire il servizio di installazione e fornitura di accessori complementari al servizio.

Tutto ciò premesso e considerato

- **Il Comune di Cremona, P.IVA 00297960197**, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Andrea Virgilio, domiciliato per la carica presso il Municipio di Cremona in P.zza del Comune 8

e

- **Padania Acque S.p.A., C.F. e P.IVA 00111860193**, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig. Alessandro Lanfranchi, domiciliato per la carica presso la sede legale societaria in Cremona, Via del Macello 14

convengono e stipulano il seguente Protocollo di Intesa

Articolo 1 - Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati annessi al presente Protocollo di Intesa, debitamente sottoscritti su ogni pagina, sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la realizzazione, nel territorio di competenza del Comune, del progetto "Casa dell'Acqua", che si sostanzia nell'installazione e nella messa in funzione di un erogatore di acqua liscia refrigerata o gassata refrigerata.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'ubicazione del predetto bene è stata previamente concordata e sono già state definite anche le modalità esecutive e gestionali che porteranno alla realizzazione del progetto medesimo.

Articolo 3 - Concessione gratuita di immobile

Il Comune di Cremona si impegna a concedere a Padania Acque S.p.A. - che accetta - in comodato d'uso gratuito la porzione di area individuata nell'Allegato Elaborato Grafico - Tavola n° 1 del progetto, ubicata in Via

G. Paulli, catastalmente individuato al Fg. 66 - Mapp. 189 del Comune medesimo, per la realizzazione della Casa dell'Acqua. L'area sopra individuata viene concessa in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del presente Protocollo d'Intesa, definita in anni 20 (venti) dal successivo articolo 7.

L'Amministrazione Comunale garantisce che l'immobile di cui trattasi è libero da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi genere o da altri diritti reali di godimento, censi, canoni e limitazioni di qualsiasi genere, sia ai fini della disponibilità, sia in relazione al godimento del bene stesso.

Articolo 4 - Oneri a carico delle Parti

Il Comune di Cremona ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. del, il progetto definitivo-esecutivo della "Casa dell'Acqua" redatto da Padania Acque S.p.A. e si impegna, per quanto di sua competenza, a darne corso secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo di Intesa.

La realizzazione delle opere e tutti gli approntamenti necessari all'installazione dell'erogatore oggetto del presente Protocollo di Intesa, comprese le opere murarie propedeutiche all'esecuzione degli allacciamenti ai sottoservizi (acquedotto, fognatura ed energia elettrica), così come definiti nel progetto, saranno a totale cura e spesa della stessa Padania Acque S.p.A.

Sono, altresì, a carico di **Padania Acque S.p.A.:**

- ✓ tutte le spese di impiego, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed ogni altro onere relativo all'erogatore di cui trattasi;
- ✓ tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dall'utilizzo del distributore e, in particolare, dall'erogazione dell'acqua, ad esclusione delle ipotesi di indebito uso dell'impianto, di fatto doloso/colposo del terzo, ovvero in presenza di qualsivoglia atto o fatto non imputabile direttamente alla stessa Padania Acque S.p.A.

Sono a carico del Comune di Cremona:

- ✓ la richiesta di allaccio alla rete elettrica, i costi relativi alla posa del contatore dedicato alla Casa dell'Acqua (monofase – 3 Kw) ed i costi dei relativi consumi stimati per un importo complessivo pari a euro 2.000,00;
- ✓ la richiesta di posa di un contatore per la fornitura dell'acqua all'impianto ed i costi dei relativi consumi per un importo complessivo pari a euro 1.000,00.

Il Comune, in pregio della natura giuridica di Padania Acque S.p.A., la quale gestisce un servizio pubblico essenziale in favore della collettività, operando quale *longa manus* degli Enti soci che la partecipano, riconosce come la stessa Padania Acque S.p.A., nell'ambito e con riferimento all'installazione e gestione della "Casa dell'Acqua" oggetto di Protocollo di Intesa, non risulti soggetta al pagamento di alcun canone/tributo/tassa/imposta eventualmente dovuto a titolo di occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; né sia da assoggettare agli obblighi di pagamento di canoni di diffusione di messaggi pubblicitari veicolati tramite i pannelli e/o qualsivoglia ulteriore cartello eventualmente apposto sulla medesima "Casa dell'Acqua", riportante la ragione sociale e/o il logo del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona.

- ✓ Conseguentemente, il Comune si impegna a non richiedere a Padania Acque S.p.A. il pagamento di alcun canone/tributo/tassa/imposta rientrante nel c.d. Canone Unico Patrimoniale (e sue successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni), obbligandosi sin d'ora a informare di tale esenzione qualsivoglia società terza incaricata della riscossione dei suddetti tributi comunali ai sensi dell'art. 13 lett f) del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2021).

Articolo 5 - Criteri applicabili all'erogazione

Le parti convengono che:

- il prelievo sarà consentito gratuitamente a tutti i soggetti che abbiano in essere con Padania Acque S.p.A. un contratto di utenza domestica (sia esso residenziale o non residenziale), ai clienti indiretti di Padania Acque (residenti in condomini con contatore centralizzato) e ai titolari di pozzi privati con scarichi in pubblica fognatura;
- il prelievo giornaliero sarà limitato ad un quantitativo di acqua prestabilita e potrà avvenire tramite utilizzo di QR CODE distribuito ai titolari di contratti domestici direttamente da Padania Acque S.p.A.;
- sarà consentito il prelievo dell'acqua tutti i giorni 24 ore su 24. Il Comune potrà richiedere di inibire il prelievo nelle ore serali e notturne per ragione di ordine pubblico o legate al disturbo della quiete pubblica.

Articolo 6 - Proprietà delle opere

Padania Acqua S.p.A. rimane unica proprietaria dell'impianto, delle opere e degli approntamenti relativi all'erogatore in parola.

Conseguentemente, alla scadenza del presente Protocollo, salvo proroga da pattuirsi e perfezionarsi tra le Parti in forma scritta, Padania Acqua S.p.A. si impegna, a proprie cure e spese, alla rimozione delle medesime opere e approntamenti sopracitati, oltreché al ripristino dello *status*

quo ante all'installazione dell'erogatore, fatto salvo il normale deperimento dell'area conseguente all'uso e fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti dei sottoservizi.

Sarà, invece, onere e cura del Comune provvedere, alla scadenza del presente Protocollo, alla chiusura delle utenze in precedenza attivate, definendo ogni rapporto in essere con i rispettivi gestori.

Articolo 7 - Durata

Il presente accordo diviene valido e vincolante tra le Parti a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari ad anni 20 (venti), decorrenti dalla medesima sottoscrizione.

Le Parti concordano e riconoscono che il presente accordo non potrà essere rinnovato tacitamente.

Articolo 8 - Risoluzione dell'accordo

Il presente protocollo può essere risolto in modo concorde tra le Parti, le quali si impegnano sin d'ora ad addivenire, in tal caso, ad una regolazione conciliativa delle reciproche condizioni.

Articolo 9 - Allegati

Al presente protocollo di Intesa si allega, quale parte integrante e sostanziale, il progetto predisposto da Padania Acque S.p.A. approvato dalla G.C. con propria deliberazione n. del.....e precisamente composto da:

- ✓ relazione tecnica descrittiva
- ✓ elaborati grafici: Tav. 1

Articolo 10 - Dichiarazione di osservanza della legge in generale e responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La Società e il Comune dichiarano e garantiscono di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, quale quello previsto dal presente atto, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, le Parti si obbligano a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, Padania Acque S.p.A. dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione; coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito:

- ✓ Padania Acque S.p.A. dichiara: di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;

- ✓ Il Comune dichiara: di aver preso visione e avere contezza sia del Codice Etico, sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Padania Acque S.p.A. e di condividerne e rispettarne i contenuti.

Articolo 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali e Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento – D.lgs. 196/03 – così come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il Comune di Cremona e Padania Acque S.p.A. si danno reciprocamente atto delle seguenti circostanze:

- i dati delle Parti - persone fisiche - interessate alla sottoscrizione del presente atto saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni oggetto del Protocollo, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità;
- il conferimento dei dati da parte dei suddetti soggetti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione o gestione del presente accordo;
- i dati delle Parti verranno condivisi unicamente con i soggetti coinvolti nell'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti la realizzazione del progetto di cui trattasi ed alla gestione del medesimo, quali: il personale di Padania Acque S.p.A. preposto a tal fine; eventuali consulenti di ambo le Parti; i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, al fine dell'espletamento delle pratiche afferenti alla realizzazione del Progetto.
- In nessun caso i suddetti dati saranno oggetto di diffusione.
- Non è previsto l'uso di trattamenti automatizzati, di processi decisionali automatizzati o volti alla profilazione.

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento una Parte potrà esercitare nei confronti dell'altra i diritti di cui agli artt.15 e ss. del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Qualora una delle parti ravvisasse che il trattamento che la riguarda viola i suoi diritti, potrà proporre reclamo a un'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria.

Le Parti si impegnano vicendevolmente a mantenere strettamente riservati tutti i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza nel corso della presente intesa e, in caso di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 5 (cinque) anni, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura debbano essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi all'oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12 - Rinvio normativo e Foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si rinvia alle disposizioni normative applicabili in materia ed ai regolamenti vigenti.

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione, interpretazione o attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano e risolverla in modo conciliativo; qualora

ciò non risultasse possibile, le Parti concordano che sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona.

Il presente Protocollo, si compone di n. 6 (sei) pagine, oltre agli allegati, e viene dalle Parti letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CREMONA

Il Sindaco
Andrea Virgilio

PADANIA ACQUE S.P.A.

Amministratore Delegato
Alessandro Lanfranchi

Protocollo d'intesa firmato digitalmente

Allegati:

- ✓ *Relazione tecnica descrittiva*
- ✓ *Elaborati grafici: Tav. 1*